



*Modalità di trasmissione dei flussi informativi previsti dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché delle relative modalità di movimentazione e rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

### **Dispone:**

#### ***1. Verifica sui beneficiari dei rimborsi***

1.1 L'Agenzia delle entrate, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi di imposte da erogare con le modalità previste dal decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 2000, trasmette in via telematica ad Equitalia Servizi S.p.A. l'elenco dei beneficiari di tali rimborsi.

1.2 Dall'elenco dei beneficiari dei rimborsi sono esclusi:

- a) i soggetti ai quali compete un rimborso non superiore a 60,00 euro, comprensivo degli eventuali interessi calcolati alla data di predisposizione dell'elenco;
- b) i soggetti che risultano deceduti alla data di predisposizione dell'elenco di cui al punto 1.1;

- c) i soggetti in procedura concorsuale, alla data di predisposizione dell'elenco di cui al punto 1.1;
- d) i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante;
- e) i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza definitiva o a conclusione di procedimento di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il reclamo e la mediazione

1.3 Equitalia Servizi Spa verifica per ogni beneficiario la presenza di ruoli dovuti e non pagati, ancorché non ancora notificati, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2011, formati dall'Agenzia delle entrate nonché dalle altre agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia delle entrate la convenzione prevista dall'articolo 20 bis, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, di importo complessivo superiore a millecinquecento euro. In caso di esito positivo del riscontro, Equitalia Servizi Spa verifica anche la presenza di ruoli dovuti e non pagati formati da altri soggetti.

1.4 Ai fini del calcolo della soglia di millecinquecento euro, di cui al punto 1.3, non si tiene conto degli importi relativi a ruoli i cui pagamenti rateali sono regolari alla data della verifica, si tiene conto, invece, delle somme rateizzate, compresi i relativi interessi, i cui pagamenti sono irregolari nonché delle sanzioni, degli accessori e delle spese.

1.5 Dai riscontri di cui al punto 1.3. sono esclusi i ruoli:

- a) oggetto di sospensione;
- b) iscritti in capo ad un contribuente per i quali sono stati effettuati versamenti ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) per i quali sono stati effettuati pagamenti ai sensi dell'art. 25, comma 3-  
quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1.6 Equitalia Servizi Spa, entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al punto 1.1, trasmette all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a individuare i beneficiari dei rimborsi per i quali sono state riscontrate le condizioni indicate al punto 1.3. Per tali posizioni Equitalia Servizi Spa fornisce altresì le seguenti informazioni di dettaglio:

- a) il totale delle somme iscritte a ruolo a carico di ciascun beneficiario non riscosse alla data del riscontro, comprese quelle rateizzate con pagamenti irregolari alla stessa data di riscontro;
- b) l'ammontare delle spese, degli accessori e degli interessi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi alle somme di cui al punto a). Ai soli fini dell'individuazione degli importi che devono essere messi a disposizione ai sensi della presente lettera, tale ammontare deve essere individuato calcolandolo al novantesimo giorno successivo alla data del riscontro;
- c) il codice ambito dell'agente o degli agenti della riscossione che hanno in carico i ruoli oggetto di segnalazione;
- d) la data di notifica della cartella di pagamento.

## **2. *Movimentazione delle somme***

2.1 L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei diversi agenti della riscossione, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1.6, un importo corrispondente alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del punto 1.6, nei limiti dell'importo complessivo dei rimborsi spettanti ai beneficiari.

2.2 Le somme determinate ai sensi del punto 2.1 sono accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Finanze 1° febbraio 1999.

### 3. *Invito alla compensazione*

3.1 Contestualmente all'invio delle informazioni di cui al punto 1.6, l'agente della riscossione, per le partite di ruolo notificate, sospende le azioni di recupero ed avvia il procedimento di notificazione della proposta di compensazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

3.2 La proposta di compensazione contiene:

- a) il riferimento normativo ed i suoi contenuti;
- b) i dati dei rimborsi e dei ruoli oggetto della proposta (anno/anni d'imposta, tipo/tipi d'imposta, importi in euro, data di notifica);
- c) l'indicazione dell'avvenuta sospensione dell'azione di recupero per il periodo utile per aderire o rifiutare la compensazione e, qualora il debito derivante dalle iscrizioni a ruolo risulti maggiore del rimborso, l'indicazione che la sospensione si riferisce esclusivamente alle somme oggetto del rimborso;
- d) l'avvertenza che il contribuente ha un termine di 60 giorni dalla ricezione della proposta per rispondere e che l'inutile decorso di detto termine equivale a rifiuto della proposta;
- e) l'avvertenza che, fino alla data dell'eventuale adesione alla compensazione, continuano a decorrere gli aggi di riscossione e gli interessi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- f) il modello di adesione alla proposta, in duplice copia, di cui una da restituire all'agente della riscossione, già compilata nelle parti essenziali;
- g) l'avvertenza che, in caso di rifiuto della proposta (espreso o tacito), la sospensione dell'azione di recupero è revocata;
- h) l'indicazione che l'agente della riscossione rimborsa direttamente al contribuente, nel limite di quanto spettante, le somme accreditategli

eventualmente non utilizzate, in tutto o in parte, per la compensazione o per la riscossione coattiva.

#### *4. Attività scaturenti dall'esito della proposta di compensazione*

4.1 L'agente della riscossione, se non riceve una risposta favorevole entro 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione, provvede alla revoca della sospensione delle azioni di recupero.

4.2 Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della risposta del contribuente o dal termine di cui al punto 4.1, l'agente della riscossione comunica all'Agenzia delle entrate l'esito delle proposte di compensazione.

4.3 In caso di esito negativo della proposta di compensazione (risposta non fornita o rifiuto espresso alla compensazione, totale o parziale), le somme accreditate nella contabilità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 1° febbraio 1999 restano su tale contabilità speciale, ai fini dello svolgimento delle attività di riscossione coattiva da parte del competente agente della riscossione.

4.4 In caso di esito positivo della proposta di compensazione (adesione alla compensazione, totale o parziale), l'agente della riscossione, entro il limite dell'importo oggetto di compensazione, versa a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli articoli 1193 e 1194 del codice civile, rilasciando quietanza allo stesso contribuente; dalla data di tale pagamento decorre il termine di riversamento di cui all'art. 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4.5 Sia in caso di esito positivo che negativo della proposta di compensazione, l'agente della riscossione comunica all'Agenzia delle entrate gli estremi dei versamenti a proprio favore delle somme oggetto di compensazione o di riscossione coattiva, distinti per ciascun contribuente e per ciascun ruolo di cui il singolo contribuente risulta intestatario.

4.6 In caso eccedano somme non utilizzate, in tutto o in parte, per la compensazione o la riscossione coattiva, per effetto di sgravi o pagamenti effettuati

durante la procedura, dovute al contribuente a titolo di rimborso, l'agente della riscossione eroga i relativi importi e comunica, entro cinque giorni dal pagamento, all'Agenzia delle entrate la data del pagamento del rimborso al contribuente delle somme residue e l'importo erogato.

4.7 Il rimborso eccedente l'importo accreditato all'agente della riscossione, di cui al punto 2.1, è erogato, a cura dell'Agenzia delle entrate, direttamente al beneficiario del rimborso.

## **5. *Rimborso spese***

5.1 L'agente della riscossione invia telematicamente all'Agenzia delle entrate la richiesta del rimborso delle spese di cui all'art. 28-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sostenute per la notifica e quelle relative alla gestione degli adempimenti attinenti alla proposta di compensazione.

5.2 Relativamente alle spese vive di notifica delle proposte di compensazione l'agente della riscossione ha diritto a percepire, per la notifica o, in mancanza, per l'avvenuta finalizzazione di ciascuna di tali proposte, un importo corrispondente a quello individuato ai sensi dell'art. 17, comma 7-ter, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successivi aggiornamenti.

5.3 L'erogazione delle somme spettanti è effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento alle richieste comunicate nell'anno precedente, in favore di Equitalia Spa, che provvede al riversamento di quanto dovuto a ciascun agente della riscossione, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate.

## **6. *Specifiche tecniche***

6.1 Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi tra l'Agenzia delle entrate e Equitalia Servizi Spa riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

## **Motivazioni**

Il presente provvedimento, relativo alla procedura di compensazione ruoli - rimborsi di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modifica le procedure amministrative previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 29 luglio 2008 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 21 luglio 2009.

Vengono conseguentemente aggiornamenti i tracciati utilizzati per lo scambio di informazioni e dati tra Agenzia delle entrate ed Equitalia.

Le modifiche introdotte sono dirette a recepire la previsione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo la quale, le disposizioni di cui all'articolo 28-ter citato, cioè l'utilizzo dei rimborsi per il pagamento dei ruoli, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

Le modifiche sono altresì tese a rendere più efficiente l'attività di erogazione dei rimborsi e di compensazione.

Per ragioni di semplificazione e di efficienza, viene stabilito che dall'elenco dei beneficiari dei rimborsi trasmesso dall'Agenzia delle entrate a Equitalia Servizi Spa per la successiva verifica ai fini della proposta di compensazione siano esclusi i soggetti ai quali compete un rimborso non superiore a 60,00 euro, i soggetti deceduti alla data di formazione dell'elenco, i soggetti in procedura concorsuale, per i quali potrebbe violarsi il principio della par condicio creditorum, i soggetti minori, inabilitati, interdetti o con limitata capacità di agire per i quali è stato nominato un rappresentante e i soggetti ai quali compete un rimborso a seguito di sentenza o di reclamo e mediazione, volti alla riduzione delle controversie.

Al raggiungimento del limite di millecinquecento euro concorrono i ruoli formati dall'Agenzia delle entrate nonché dalle altre Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto una convezione con la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto indicato dall'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999 che definisce l'ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del DPR n. 602.

Non concorrono al computo dei millecinquecento euro e non sono proposte in compensazione le somme relative ai ruoli oggetto di sospensione o di rateazione i cui pagamenti risultano regolari, pertanto l’Agenzia delle entrate, se il limite non è raggiunto, in presenza di detti ruoli provvede all’erogazione del rimborso.

Viene inoltre stabilito che, qualora eccedano somme non più necessarie al pagamento dei ruoli, tali somme saranno erogate al contribuente dall’agente della riscossione, come avviene ad esempio per i rimborsi da sgravio, evitando le criticità dell’attuale sistema.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:*

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

#### *b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:*

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

#### *c) Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni: disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze 1° febbraio 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999;



Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni: riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni: riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001;

Decreto 29 dicembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni: individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 31, comma 1;

Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 17-bis;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 29 luglio 2008;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 21 luglio 2009;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 30 giugno 2011.

Roma, 24 febbraio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA